Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 9 giugno 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DEL 9 GIUGNO 1978:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Calenzano della provincia di Firenze.

(3775)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Visto il ricorso prodotto dalla CISNAL di Napoli, notificato al tribunale amministrativo regionale per la Campania in data 11 ottobre 1976, avverso il citato decreto ministeriale;

Vista l'ordinanza n. 370 emessa dal tribunale amministrativo regionale il 28 settembre 1976, con la quale si accoglie la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Considerata la necessità di ricostituire — con la massima urgenza — la sunnominata commissione, onde evitare gravi intralci al servizio del collocamento;

Vista la nota n. 1669 del 4 marzo 1978 relativa agli atti della nuova istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare la effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto ministeriale 23 aprile 1976, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

Art. 2.

E' ricostituita nella provincia di Napoli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Piscopo dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mirante ing. Ciro, rappresentante del genio civile;

Capaldo dott. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zarrilli dott. Corrado, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Corretto Carlo, Cacace Raffaele, Cangiano Catello, Iasevoli Giovanni, Curcio Vincenzo, Russo Nicola e Rocco Gaetano, rappresentanti dei lavoratori;

Porcelli dott. Luigi, Cugini dott. Alessandro, De Lella dott. Francesco e Stavolo Gennaro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marucci per. agr. Modesto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4590)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Iscrizione di alcune marche italiane di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955, modificato con decreto ministeriale 7 aprile 1961, che fissa la misura dell'aggio sui sali e tabacchi venduti per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali, che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di estendere la tariffa di vendita per provvista di bordo ad altre marche di tabacchi lavorati nazionali;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo ai prezzi a fianco di ciascuna indicati:

Sigaretti:

Toscanello Sport . Lit. 10.000 il kg convenzionale

Sigarette:

N. 80 . . . . . Lit. 5.625 il kg convenzionale
N. 80 K.S. filtro . Lit. 5.625 il kg convenzionale

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1978
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 289

(4746)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Cancellazione di due varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che ha istituito i registri di varietà per talune specie di piante agrarie, tra le quali quelle di barbabietola da zucchero e di patata, in applicazione degli articoli 19 e 24 della legge 25 novembre 1971, numero 1096;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri diciannove varietà di barbabietola da zucchero tra le quali la varietà Duramon (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1969, con il quale sono state iscritte nei registri una varietà di patata fra le quali la varietà Fina (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 28 agosto 1969);

Viste le istanze dei costitutori delle sopradette varietà con cui chiedono la cancellazione dai registri ufficiali delle varietà stesse;

Visto il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta dell'8 febbraio 1978 e comunicato dal presidente con nota n. 680 del 25 febbraio 1978;

Ritenuto che pertanto può provvedersi alla cancellazione dai registri delle varietà sopracitate;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà sementi dell'Istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Barbabietola da zucchero: Duramon;
Patata: Fina.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(4527)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Milano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Milano sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	16.478
Salariati fissi:		
comuni	L.	12.800
qualificati	»	14.157
specializzati	»	15.923

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4478)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Macerata;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Macerata sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	15.540
Salariati fissi:		
comuni	L.	11.990
qualificati	»	13.137
specializzati	»	14.206

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4473)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Genova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Genova sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	16.065
Salariati fissi:		
comuni	L.	13.067
qualificati	»	14.322
specializzati	»	15.528

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4464)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Napoli;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Napoli sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	16.438
Salariati fissi:		
comuni	L.	14.764
qualificati	»	15.702
specializzati	»	16.643

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Grosseto;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Grosseto sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	15.612
Salariati fissi:		
comuni	L.	13.090
qualificati	»	14.066
specializzati	»	15.042

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Gorizia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Gorizia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.733

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.100
qualificati . . . . » 13.176
specializzati . . . . » 14.436

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Massa Carrara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Massa Carrara sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.586

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.258
qualificati . . . . » 13.414
specializzati . . . . » 14.491

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4475)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Imperia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Imperia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.045

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.100
qualificati . . . . » 14.419
specializzati . . . . » 15.649

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4467)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Novara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Novara sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.064

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.170
qualificati . . . . » 14.729
specializzati . . . . » 16.091

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4481)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Reggio Calabria;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Reggio Calabria sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.707

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 11.884
qualificati . . . . » 13.020
specializzati . . . . » 14.076

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4497)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Reggio Emilia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Reggio Emilia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.461

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.413
qualificati . . . . » 14.634
specializzati . . . . » 15.770

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4498)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Cagliari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Cagliari sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.672

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.000
qualificati . . . . » 13.206
specializzati . . . . » 14.314

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4589)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Piemonte, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Piemonte provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Alessandria - nevicate del 10, 11, 22, 23 febbraio, 5, 6 marzo 1978; alluvioni con esondazioni e frane del 29, 30 e 31 ottobre 1976;

Asti - nevicate e piogge intense a carattere alluvionale dell'8, 10, 17, 20 febbraio, 1, 6 marzo 1978;

Cuneo - nevicate dell'11, 14, 19, 22, 28 gennaio, 8, 11, 24, 28 febbraio 1978;

Novara - nevicate del 27, 29 gennaio, 10, 12 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Friuli-Venezia Giulia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pordenone - nubifragi e grandinate del 21 giugno, 7, 8, 15 luglio, 9, 13 settembre 1977.

Trieste - grandinate del 21 giugno, 9, 11 agosto 1977;

Udine - nubifragi e grandinate del 19, 21 giugno, 13 luglio, 15 agosto e 9 settembre 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pordenone - nubifragi e grandinate del 21 giugno, 7, 8, 15 luglio, 9, 13 settembre 1977:

comune di Aviano, per le località di S. Martino di Campagna, Dariva, Tambolat, Ciarandis; comune di Casarsa della Delizia, per le località di Sorgenti del Sile, C. Boscato, Sile, Molino, R. Ristacchio; comune di Montereale Valcellina, località S. Leonardo Valcellina (fino loc. Campagnola), Maniana, Traviai, Campagna; comune di Pasiano di Pordenone, per le località C.se Vendruscolo, C. dall'Ongaro, C. Luppis, C.se Braida, S. Martino, C. Pustot, C. Betty, C. Villaviera, Ponti di Tremeacque, Scuola, C.se Traffe, Traffe; comune di Prata di Pordenone, frazione di Ghirano, Le Monde; comune di San Giorgio della Richinvelda, per le località di Magredi di S. Giorgio, C. Pascutto, C. Quaranta, Pra dei Rori, Patalinis, Erbai, Le Comugne,

I Comunai, Ciampagnatis, I Bandi, C. Dianese, Campagnis; comune di San Vito al Tagliamento, per le località di Presa Nuova, Del Mei, C. Fogolin, Ponte Rosso; comune di Sequals, per le località di Campagna Grande, Fattoria Progresso, Ancona di Giai, S. Urbano, Prati del Briss, Plovia, Guarnas, Prati del Colle, Mad.na delle Maseres, Ancona, Pischiutta, Ancona di S. Zelo, Az.da Agricola Fioretto, Ancona di Pellarin, Ancona da Vies, Prati della Ronchiaduzza, Fraccadis; comune di Spilimbergo, per le località di C. Belvedere, Magredi di Barbeano, Alba, Fiaris, Pra Maior, Pra Telisse, Montagnola, Barbeano, Prati del Bosco, Borgata Bussolino, C. Sola, C. Pignat, C. Zatti, Borgo Caredalis, C.se Novarona, C. Basso, C. Cecconi, C. Avoledo, Tenuta Martina, C. Toneatti, C. Sartor, La Quiete, C. Balico, S. Giovanni all'Eremo, I Ronchi, Gradisca, Magnedi di Tauriano, Tauriano, Il Cristo, Prati Martina, Istrago, Venchiarot, Campagna Piccola, Vallata; comune di Vivaro, per le località di Tesis, Basaldella;

Udine nubifragi e grandinate del 19, 21 giugno, 13 luglio, 15 agosto e 9 settembre 1977:

comune di Camino al Tagliamento, per le località C.le Maiani, Est Glaunicco, C.le Zez-Bugnins, C.le Scaini, C.le Nigris, C.le Bugnins Vecchio, C.le Boario; comune di Faedis, per le località Grava, S. Teodato, Colvillano, Ronchis, Faedis, capoluogo; comune di Lusevera, intero territorio comunale; comune di Maiano, per le località di Susans, Tiveriacco, Maiano Nord, Casasola, S. Salvatore per intero territorio; comune di S. Pietro al Natisone, per le località di Vernasso, Ponte S. Quirino, Biarzo, Sorzento, Becis; comune di Taipana, per le località di Monteaperta, Cornappo, Montemaggiore.

Il presente decréto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Iscrizione di una marca italiana di tabacco lavorato nella tariffa di vendita per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955, modificato con decreto ministeriale 7 aprile 1961, che fissa la misura dell'aggio sui sali e tabacchi venduti per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di estendere la tariffa di vendita per provvista di bordo ad altre marche di tabacchi lavorati nazionali;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1

La seguente marca italiana di tabacco lavorato è iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo a fianco indicato:

Sigarette:

M S International Lit. 10.000 il kg convenzionale

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1978
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 348

(4747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 12/1978. Estensione della integrazione dei maggiori oneri finanziari ai commercianti specializzati di zucchero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28/1977 del 30 giugno 1977, relativo ai prezzi ed al sovrapprezzo dello zucchero applicabili dal 1° luglio 1977;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 37/1977 relativo ai compiti della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1977-78 ed in particolare il punto 5, lettera *f*), relativo al riconoscimento dei maggiori oneri finanziari italiani rispetto a quelli considerati dalla regolamentazione comunitaria;

Considerata l'opportunità di estendere l'integrazione di cui al punto 5, lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 37/1977 anche ai commercianti specializzati già riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 26 maggio 1978 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

L'integrazione di cui al punto 5, lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 37/1977, del 26 luglio 1977, è estesa, a partire dal 1° luglio 1977, anche ai commercianti specializzati riconosciuti, per le giacenze di zucchero, sia di produzione nazionale che d'importazione prese in considerazione ai fini del rimborso spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(4767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 6 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	863,10	863,10	861,70	863,10	—	861,45	862,90	863,10	863,10	863,10
Dollaro canadese	772,70	772,70	773 —	772,70	—	769,50	772,30	772,70	772,70	772,70
Franco svizzero	450,31	450,31	451 —	450,31	—	458,20	450,70	450,31	450,31	450,30
Corona danese	152,98	152,98	153,10	152,98	—	156,65	152,98	152,98	152,98	152,95
Corona norvegese	159,70	159,70	159,70	159,70	—	170 —	159,70	159,70	159,70	159,70
Corona svedese	186,18	186,18	186,20	186,18	—	186,75	186,29	186,18	186,18	186,15
Fiorino olandese	386,31	386,31	385,50	386,31	—	386,45	385,30	386,31	386,31	385,30
Franco belga	26,397	26,397	26,40	26,397	—	26,45	26,399	26,397	26,397	26,36
Franco francese	187,01	187,01	187 —	187,01	—	187,65	187,07	187,01	187,01	187 —
Lira sterlina	1571,65	1571,65	1571,50	1571,65	—	1565,45	1571,10	1571,65	1571,65	1571,65
Marco germanico	412,67	412,67	412,85	412,67	—	413,85	412,65	412,67	412,67	412,65
Scellino austriaco	57,42	57,42	57,45	57,42	—	57,56	57,43	57,42	57,42	57,40
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,85	19 —	—	19,04	19 —	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	10,785	10,785	10,79	10,785	—	10,75	10,786	10,785	10,785	10,78
Yen giapponese	3,92	3,92	3,9150	3,92	—	3,92	3,906	3,92	3,92	3,92

Media dei titoli del 6 giugno 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,250
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,950
» 5 % (Ricostruzione)	97,725
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	97,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,275
» 5,50 % » » 1969-84	80,725
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,075

Titolo	Valore
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,075
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,350
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,900
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,750
» » » 10 % 1- 1-1981	94,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	863 —
Dollaro canadese	762,50
Franco svizzero	450,505
Corona danese	152,98
Corona norvegese	159,70
Corona svedese	186,235
Fiorino olandese	385,305
Franco belga	26,383
Franco francese	187,04
Lira sterlina	1571,375
Marco germanico	412,66
Scellino austriaco	57,425
Escudo portoghese	19 —
Peseta spagnola	10,785
Yen giapponese	3,913

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carni suine (carcasse o mezzene, prosciutti, spalle, lombate e pancette ventresche), fresche o refrigerate di cui al regolamento (CEE) n. 1111/78 del 26 maggio 1978.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'art. 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 1889/76 del 29 luglio 1976 concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1111/78 del 26 maggio 1978, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 29 maggio fino al 17 giugno 1978, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate;

Visto il regolamento (CEE) n. 976/78 del 12 maggio 1978, relativo al tasso di cambio da applicare a varie unità nel settore agricolo;

Vista la direttiva del Ministero della sanità inviata con telegramma numero 600-5/24486/AG del 18 marzo 1978 al presidente della giunta regionale della Sardegna e ai veterinari provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari con la quale, a seguito dell'insorgere nella regione di focolai di peste africana, è stato disposto il blocco degli spostamenti di suini vivi e loro carni fresche dalla provincia di Cagliari alle altre provincie della regione, nonchè il blocco totale degli spostamenti di suini vivi e loro carni fresche dalla Sardegna verso il continente;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 1111/78 su tutto il territorio della regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato delle carni suine di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) indicate nelle premesse, provenienti da suini macellati in Sardegna da non oltre 8 giorni ed ammassati allo stato congelato presso stabilimenti ubicati nella stessa regione, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1111/78 del 26 maggio 1978, si osservano le modalità e condizioni stabilite con D.P.A. n. 5786 del 22 aprile 1977, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 7 maggio 1977) con le modifiche di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Le domande di ammasso privato possono essere presentate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dal 29 maggio al 17 giugno 1978.

Art. 3.

Sono confermate, per quanto attiene alle norme di attuazione dell'intervento di che trattasi, le disposizioni elencate dall'art. 2 all'art. 8 del precitato D.P.A. n. 5786 del 22 aprile 1977 nonché della circolare A.I.M.A. n. 5, protocollo 52918, sempre del 22 aprile 1977 che reca, tra l'altro, i fac-simile degli stampati da utilizzare, con la sola sostituzione del testo dell'art. 2, terzo comma e del testo dell'art. 4, secondo comma, lettera *c*), di detto D.P.A. con i seguenti testi:

Nuovo testo dell'art. 2, terzo comma, del D.P.A. n. 5786 del 22 aprile 1977:

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplemento o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importi degli aiuti in L./tonn. per un periodo di ammasso di				Importi in L./tonn.	
	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7
Carcassa o mezzene presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 1)	230.800	253.880	276.960	300.040	23.080	773,18
Prosciutti non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 2)	276.960	311.580	346.200	380.820	34.620	1.154
Spalle (prosciutti anteriori) non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 3)	253.880	288.500	323.120	357.740	34.620	1.154
Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 4)	276.960	311.580	346.200	380.820	34.620	1.154
Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate (tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 5)	132.710	150.020	167.330	184.640	17.310	577

N.B. — Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con essa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).

Nuovo testo dell'art. 4, secondo comma, lettera c), del D.P.A. n. 5786 del 22 aprile 1977:

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 200 per il prodotto di cui alla citata lettera *a)* e q.li 100 per i prodotti di cui alle successive lettere *b), c), d) e)*.

Art. 4.

Il presente decreto è valido ed operante dal 29 maggio 1978.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(4702)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di tredici società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Soc. coop. edil. Detroit-Casa Mia » - Monfalcone (Gorizia);
2) « Iris » a r.l. - Trieste;
3) « Soc. coop. edif. Stock a r.l. » - Trieste;
4) « Laura - a r.l. » - Trieste;
5) « Coop. Al Gallo » a r.l. - Pordenone;
6) « Coop. agr. Tabacchicoltori Bagnarola - a r.l. » - Bagnarola di Sesto al Reghena (Pordenone);
7) « Spaccio carni fra allevatori bestiame - a r.l. » - Provesano di S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone);
8) « Coop. agr. S. Francesco di Plasencis a r.l. » - Plasencis di Mereto di Tomba (Udine);
9) « Caseificio sociale Majanese a r.l. » - Majano (Udine);
10) « Urbanistica Moderna - a r.l. » - Udine;
11) « Coop. Impianti e manutenzioni industriali - a r.l. » - Buttrio (Udine);
12) « Stalla sociale di Collina - a r.l. » - Collina di Forni Avoltri (Udine);
13) « Coop. Costruzioni generali nord a r.l. » - Udine.

(4604)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pieve Ligure

Con decreto del Presidente della giunta regionale 13 marzo 1978, n. 307, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Pieve Ligure (Genova), adottato con deliberazione del consiglio comunale 22 dicembre 1974, n. 148.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(4543)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vobarno

Con deliberazioni della giunta regionale 19 aprile 1977, n. 9035, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vobarno (Brescia), adottato con deliberazioni C.C. 29 aprile 1975, n. 57; G.M. 10 settembre 1975, n. 132, ratificata con C.C. 10 ottobre 1975, n. 94.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 31 marzo 1976, n. 82.

(4544)

Variante al piano regolatore generale del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, numero 15471, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mantova, adottata con deliberazione consiliare 16 luglio 1977, n. 218, relativa alle zone Annonaria, Gambarara e Valdaro II.

(4281)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castellanza

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, numero 14903, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Castellanza (Varese), adottata con deliberazione consiliare 27 maggio 1977, n. 47, relativa all'area interessata alla costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(4279)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castenedolo

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15470, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Castenedolo (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 5 aprile 1976, n. 36, relativa alla zona ad est del capoluogo.

(4280)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di un relitto stradale in comune di Villazzano

Con deliberazione 24 marzo 1978, n. 2362, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1090/5 in partita tavolare 933 del comune catastale di Villazzano dal demanio al patrimonio provinciale.

(4580)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5514 del 26 febbraio 1935, con il quale il cognome del sig. Hrovatin Giulio, nato a Trieste il 23 febbraio 1894, venne ridotto nella forma italiana di « Rovattini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Daneu Giuseppa ed ai figli Radivoi, Carlo e Giulio;

Vista la domanda prodotta in data 14 aprile 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Rovattini Roberto, nato a Trieste il 20 maggio 1950 e qui residente in via della Vena, 4, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Hrovatin », posseduto dal padre Giulio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giulio, sig. Rovattini Roberto, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Hrovatin ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 5 maggio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(4108)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è esoluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 150

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3921)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

1. Pretto Graziano, nato a Pressana il 18 luglio 1936;
2. Violante Ettore, nato a Cava dei Tirreni il 9 maggio 1925.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

1) Albano Vincenzo, nato a Buccino il 16 dicembre 1928;
2) Barbieri Angelo, nato a Varese Ligure il 9 luglio 1930;
3) Bernardi Stelio, nato a Venezia il 13 luglio 1925;
4) Cannavò Carmelo, nato a Sant'Alfio il 21 aprile 1926;
5) Chiadò Piat Giuseppe, nato a Rocca Canavese il 23 giugno 1932;
6) Comoretto Pietro Roberto, nato ad Artegna il 1° ottobre 1925;
7) De Siena Domenico, nato a Tropea il 1° dicembre 1928;
8) De Vita Carlo, nato a Casoria il 26 gennaio 1929;
9) Iodice Silvio, nato a Napoli l'8 novembre 1928;
10) Lomeo Giuseppe, nato a Catania il 18 giugno 1921;
11) Parolari Primo Mino, nato a Treviglio il 28 gennaio 1934;
12) Pesenti Marcello, nato a Bergamo il 18 novembre 1923;
13) Polazzo Antonio, nato a Vicenza il 16 luglio 1925;
14) Riccio Ennio, nato a Taranto il 22 febbraio 1926;
15) Sandri Giobatta Lucio, nato a Ragogna il 4 agosto 1927;
16) Tortora Roberto, nato a Portici il 25 ottobre 1930.

Art. 3.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Aloia Aldo, nato a Castrovillari il 27 febbraio 1926.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4145)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale degli idonei dei concorsi del personale della carriera esecutiva.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 20, relativo all'approvazione della graduatoria generale degli idonei dei concorsi del personale della carriera esecutiva che hanno presentato domanda nei termini ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, come risulta modificato dall'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 175.

(4244)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di assistente in prova (restauratore) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1977, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 291, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso a otto posti di assistente in prova (restauratore) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

(4245)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1976, registro n. 12 Beni culturali, foglio n. 108, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4246)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1977, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 280, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1974.

(4247)

Avviso relativo alla pubblicazione della variante alla graduatoria unica degli idonei dei concorsi a posti di operatore tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 348, relativo alla variante alla graduatoria unica degli idonei dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 9 aprile 1963, 24 giugno 1965, 17 ottobre 1968 e 13 gennaio 1971, a posti di operatore tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(4248)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi a posti di operaio comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 aprile 1977, registrato alla alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1977, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 315, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, distinta per qualifiche di mestiere, del concorso a centododici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975, dei quali in particolare: quattro posti di falegname comune (3ª categoria), sette posti di pittore comune (3ª categoria), diciassette posti di manovale comune (3ª categoria), venti posti di giardiniere comune (3ª categoria).

(4249)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 144, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4250)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 389, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4251)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di architetto nel ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 390, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di architetto nel ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4252)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1977, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 320, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4253)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di assistente ai monumenti nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 321, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di assistente ai monumenti nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4254)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a nove posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 217, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(4255)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fotografo specializzato (1ª categoria) con sede di servizio presso la soprintendenza archeologica di Padova.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 244, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione della soprintendenza archeologica di Padova, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4256)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione della soprintendenza archeologica di Padova.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 243, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e dell'idoneo del concorso ad un posto di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione della soprintendenza archeologica di Padova, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4257)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore specializzato (1ª categoria) con sede di servizio presso la soprintendenza archeologica di Padova.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 245, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e del l'idoneo del concorso ad un posto di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione della soprintendenza archeologica di Padova, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4258)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto « S. Maria e S. Gallicano »:

un posto di primario del servizio di analisi cliniche;

un posto di aiuto delle divisioni di dermatologia.

Istituto « Regina Elena »:

un posto di aiuto del servizio di accettazione e preosservazione;

un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui al regolamento del personale sanitario laureato di ricerca e dei servizi tecnici complementari di questi istituti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

(2039/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(2048/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di aiuto di radioterapia e medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2035/S)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(2036/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA CROCE» DI MONTALCINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montalcino (Siena).

(2037/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di guardia medica, pronto soccorso e chirurgia di pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di guardia medica, pronto soccorso e chirurgia di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2041/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(2044/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI BATTISTA» DI GATTINARA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(2045/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(2046/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Concorso a due posti di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(2032/S)

OSPEDALE «M. GIANNUZZI» DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(2052/S)

OSPEDALE «SIRAI» DI CARBONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente del centro trasfusionale (a tempo pieno);

cinque posti di assistente del pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(2040/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(2053/S)

OSPEDALE «B. NAGAR» DI PANTELLERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di ortopedia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pantelleria (Trapani).

(2042/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pantelleria (Trapani).

(2043/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI BARLETTA

Concorso a due posti di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(2038/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(2054/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(2055/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Pomaretto;

un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(2056/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso a due posti di assistente medico addetto al laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico addetto al laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(2047/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(2033/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2034/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 1978, n. 15.

Comunione familiare montana Vicinia « Feudo Rucadin » di Castello di Fiemme.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Vicinìa « Feudo Rucadin » di Castello di Fiemme assume la denominazione ed ha la natura di comunione familiare montana; è costituita per il godimento e l'amministrazione dei suoi beni ed è soggetta alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la comunione familiare « Feudo Rucadin », di cui al precedente articolo, provvede alla rielaborazione del proprio statuto, al fine di armonizzarlo con le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Lo statuto, rielaborato ai sensi del precedente art. 2, deve essere approvato dalla giunta provinciale. Esso deve contenere le norme atte a stabilire:

a) le finalità della comunione familiare;

b) l'acquisto, la perdita e la sospensione dello stato di componente della comunione familiare;

c) l'ordinamento interno e la rappresentazione della comunione familiare;

d) l'acquisto, il godimento, l'amministrazione e gli atti a disposizione del patrimonio;

e) la raccolta, la conservazione e la pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni della comunione familiare nonchè la formazione e la pubblicazione delle matricole degli aventi diritto alla proprietà ed al godimento dei beni della comunione medesima;

f) l'approvazione dei programmi, piani economici e bilanci;

g) la risoluzione delle controversie interne della comunione familiare.

Art. 4.

Rientrano nel patrimonio antico i beni argro-silvo-pastorali indicati nella p. t. 372 iscritta all'ufficio tavolare.

Art. 5.

I beni agro-silvo-pastorali di cui al precedente articolo sono inalienabili, indivisibili e vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. Il predetto vincolo è annotato nel libro fondiario.

Art. 6.

La comunione familiare cura la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso idonea conduzione tecnica, ottemperando alle indicazioni del piano economico silvo-pastorale, redatto secondo le vigenti norme.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° aprile 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(3924)

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 16.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel num. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza dell'autorizzazione accordata alla giunta provinciale per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978 con legge provinciale 19 dicembre 1977, n. 35, è prorogata a tuto il 30 aprile 1978.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 aprile 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(3925)

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 17.

Discipline delle nomine e designazioni di competenza della provincia autonoma in enti, aziende ed istituti diversi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui, in applicazione di norme statutarie, legislative o regolamentari ovvero di convenzioni, la provincia debba effettuare nomine o designazioni di presidenti o vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, o procedere alla nomina od alla designazione di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituti pubblici o privati, salvo quanto disposto nel seguente comma, si applicano le norme di cui agli articoli successivi.

Le predette norme non trovano applicazione in caso di nomina o designazione che si riconnetta al ruolo di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere provinciale o di componente la giunta provinciale, come pure negli altri casi in cui, in base alle norme o convenzioni che disciplinano la materia, la nomina o designazione risulti vincolata in relazione alla titolarità di altra carica o ufficio, o si debba procedere alla nomina o designazione di dipendenti provinciali, ovvero la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la provincia o singoli organi della stessa, bensì enti, associazioni od organismi ad essa estranei.

Art. 2.

Entro il mese di dicembre di ogni anno l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale predispone un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla provincia autonoma nel corso dell'anno successivo; tale elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

L'elenco indica:

a) la denominazione degli enti, aziende ed istituti di cui all'art. 1, primo comma;

b) le norme statutarie, legislative o regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) i relativi compensi previsti, a qualsiasi titolo, nel corso di un anno;

d) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina o la designazione e l'organo provinciale competente.

Qualora nel corso dell'anno successivo occorra procedere a nomine o designazioni non rese pubbliche nel termine di cui al primo comma, l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale provvede con le stesse modalità e con tempestività alla pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione.

Analoga procedura si applica qualora si renda necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 3.

Le nomine o designazioni di cui all'art. 1, primo comma, son precedute dal parere della prima commissione legislativa consiliare.

Il parere della stessa commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

Ai fini dell'espressione del proprio parere, la commissione predetermina, in relazione a ciascuna nomina o designazione da effettuare, i requisiti professionali e di esperienza ritenuti necessari per l'espletamento dell'incarico e ne dà comunicazione agli organi competenti per le singole nomine o designazioni nonchè ai consiglieri provinciali.

Art. 4.

Fino a trenta giorni prima della data in cui si deve procedere alle nomine o designazioni, i consiglieri provinciali, i gruppi consiliari, la giunta provinciale, possono avanzare proposte nominative di candidatura alla commissione di cui all'art. 3, specificando in particolare:

a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio;

c) *curriculum* professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;

d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina negli enti o nelle aziende di cui all'art. 1, primo comma, le persone nominate sono tenute a dichiarare agli enti stessi: l'accettazione dell'incarico; l'assenza di motivi ostativi e di incompatibilità derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa; la consistenza del loro patrimonio e la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Copia di tali dichiarazioni, nello stesso termine, deve essere inviata dagli interessati all'ufficio di presidenza del consiglio provinciale.

Art. 5.

La commissione legislativa consiliare competente esamina le proposte di candidatura di cui all'art. 4 e, in assenza delle stesse, può proporre proprie candidature; verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui al terzo comma dell'art. 3; esprime e trasmette il proprio parere, sulle proposte pervenutele, agli organi provinciali competenti almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la nomina o la designazione.

Art. 6.

Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della provincia in ordine alla specifica materia considerata, gli incarichi cui si riferiscono le nomine e designazioni disciplinati dalla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del consiglio provinciale;

b) dipendente della provincia autonoma di Trento;

c) dipendente di altro ente che comunque svolga mansioni inerenti alla vigilanza sugli enti ed istituti interessati dalla nomina o designazione;

d) membro di un qualsiasi organo consultivo tenuto ad esprimere pareri in ordine a provvedimenti degli enti ed istituti predetti.

Gli incarichi presso enti, aziende ed istituti di cui all'art. 1, primo comma, non sono tra loro cumulabili.

In qualsiasi momento vengano accertati elementi comprovanti la mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni previste dall'art. 4, secondo comma, la persona nominata o designata decade dall'incarico, salva la validità degli atti compiuti.

La decadenza è pronunciata dall'organo che ha effettuato la nomina o designazione.

Art. 7.

Le persone nominate o designate dalla provincia, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare annualmente all'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, un resoconto dell'attività svolta. Copia di tale relazione viene trasmessa, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale, a tutti i consiglieri provinciali.

Art. 8.

I comprensori sono tenuti, per le nomine o designazioni di loro competenza, ad adeguare i rispettivi statuti ai principi fondamentali della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei relativi dati essenziali e dei proponenti.

Art. 10.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, il termine di cui al primo comma dell'art. 2 è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 aprile 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 18.

Iniziative per la rievocazione del trentesimo anniversario dell'autonomia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia di Trento, nella consapevolezza dei valori ideali e nel costante impegno di attuazione dei principi che informano l'ordinamento autonomistico del Trentino-Alto Adige, quale strumento essenziale ai fini dello sviluppo economico-sociale e culturale delle popolazioni locali ed insieme garanzia di tutela delle tradizioni autonomistiche delle popolazioni medesime nel più ampio contesto delle norme fondamentali sancite dalla Costituzione della Repubblica, promuove la realizzazione di un programma di iniziative volte a rievocare la ricorrenza del trentesimo anniversario dell'autonomia secondo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

Il programma di cui al precedente articolo comprende:

a) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi e la raccolta di fonti archivistiche e bibliografiche sull'autonomia;

b) iniziative intese a diffondere nel mondo giovanile, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, la conoscenza dei profili storici ed istituzionali dell'autonomia;

c) premi per studi e tesi di laurea concernenti l'autonomia;

d) l'organizzazione e promozione di mostre, convegni di studio ed altre manifestazioni rievocative;

e) la partecipazione ed il sostegno anche finanziario nei confronti di iniziative locali promosse da enti, istituti ed associazioni e di iniziative editoriali;

f) ogni altra attività rispondente alle finalità previste dalla presente legge.

Art. 3.

Per la definizione ed attuazione del programma di iniziative previsto dai precedenti articoli è costituito un « Comitato provinciale per il trentesimo anniversario dell'autonomia ».

Il comitato ha sede presso la provincia autonoma e rimane in carica sino al 31 dicembre 1978.

Art. 4.

Il comitato di cui al precedente articolo è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un sostituto, da lui designato, che ne farà le veci in caso di assenza o impedimento, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante di ciascun partito presente in consiglio provinciale;

c) dal sindaco di Trento;

d) dal presidente dell'Unione nazionale comuni ed enti montani, sezione di Trento;

e) da un rappresentante del comitato per la difesa dell'ordine democratico e repubblicano;

f) dal rettore della libera Università degli studi di Trento;

g) dal provveditore agli studi;

h) da un rappresentante della società studi trentini di scienze storiche;

i) da persone particolarmente distintesi in campo culturale o politico per il contributo di pensiero ed azione prestato ai fini dell'affermazione degli ideali autonomistici, in numero non superiore a cinque, designate dai rappresentanti di cui alla lettera *b*).

Le designazioni relative ai componenti di cui alle lettere *b*), *e*), *h*) ed *i*) del comma precedente debbono essere fatte pervenire alla giunta provinciale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

L'ufficio di componente del comitato è gratuito.

Il comitato può eleggere nel proprio seno un sottocomitato con il compito di dare attuazione alle decisioni adottate dal comitato medesimo.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 6.

La somma di cui al precedente art. 5 viene assegnata con deliberazione della giunta provinciale al comitato, che provvede alla sua utilizzazione per gli scopi indicati dall'art. 2.

Il comitato, ad avvenuta attuazione del programma, presenta alla giunta provinciale il consuntivo delle spese effettuate, accompagnato da una relazione sulla attività svolta.

Art. 7.

Ai fini dell'ammissione a contributo di iniziative previste dall'art. 2, lettera *e*), deve essere presentata al comitato la relativa domanda, corredata da un programma concernente le iniziative predette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comitato, rispettivamente il sottocomitato eventualmente costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, ha facoltà di erogare in via anticipata il 50 per cento del contributo assegnato; la rimanente parte viene in ogni caso erogata in base alla documentazione finale di spesa.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio, derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 140.000.000 autorizzato con l'art. 5 della legge provinciale 7 novembre 1977, n. 33.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 aprile 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(3926)

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 aprile 1978, n. **3**.

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 15 *aprile* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del finanziamento del programma di attuazione per il 1978 del piano di investimento dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) per il quadriennio 1976-79, l'ESPI è autorizzato, per le esigenze delle società collegate relative al pagamento dei salari e stipendi, per la parte non coperta da ricavi, ad anticipare sui fondi di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, una somma non superiore a lire 9.380 milioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 aprile 1978

MATTARELLA

GRILLO

(4129)

AVVISO DI RETTIFICA

In calce alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, concernente norme per il personale dei disciolti enti nazionali per la formazione professionale operanti in Sicilia e per il personale del soppresso ente: « Gioventù italiana », pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 1 del 7 gennaio 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 14 aprile 1978, va depennata la firma « *Traina* ».

In calce alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 107, concernente incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano per l'acquisizione e l'utilizzazione del metano in Sicilia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 1 del 7 gennaio 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 14 aprile 1978, in luogo di: « *Macaluso* », leggasi: « *Nicita* ».

(4130)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100781590)